



Bruxelles, 13.1.2023
COM(2023) 23 final

2023/0006 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla proroga della concessione del diritto per le coproduzioni di cui all'articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Il 1° ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2015/2169 relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra.

Il protocollo sulla cooperazione culturale¹ allegato all'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, ("protocollo") definisce all'articolo 1 il quadro entro cui le parti cooperano al fine di agevolare gli scambi di attività, beni e servizi culturali, anche nel settore degli audiovisivi.

Tale diritto è stato stabilito per un periodo di tre anni (dal 1° luglio 2011 fino al 30 giugno 2014). A norma dell'articolo 5, paragrafo 8, lettera b), del protocollo, "[i]l diritto è rinnovato per una durata di tre anni, poi automaticamente rinnovato per altri periodi della stessa durata, salvo che una parte vi ponga termine con preavviso scritto di almeno tre mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di uno dei periodi successivi."

Conformemente a tale disposizione, il diritto era già stato rinnovato tre volte per periodi di tre anni. Il primo rinnovo è scaduto il 30 giugno 2017, il secondo il 30 giugno 2020, mentre il terzo scadrà il 30 giugno 2023, dato che nessuna delle parti finora vi ha posto termine.

Si propone ora che il Consiglio approvi il rinnovo del diritto per altri tre anni. Le coproduzioni UE-Repubblica di Corea sono potenzialmente reciprocamente vantaggiose, sia dal punto di vista economico che culturale. Il diritto audiovisivo può creare ulteriori opportunità per tutti gli Stati membri, compresi quelli che finora non sono stati in grado di sviluppare coproduzioni a livello bilaterale.

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Il sottoprogramma MEDIA di Europa creativa sostiene lo sviluppo e la distribuzione delle opere audiovisive europee dei paesi europei partecipanti. Purché siano soddisfatte determinate condizioni, i beneficiari provenienti da paesi terzi possono partecipare a taluni regimi.

Alcuni regimi contribuiscono a creare un ambiente favorevole alle coproduzioni, in particolare i programmi di accesso al mercato e di formazione che finanziano i mercati, le riunioni e i seminari di networking, anche con la Corea. I regimi di co-sviluppo e di programmazione televisiva contribuiscono inoltre alla cooperazione di partner europei e internazionali di coproduzione, anche della Corea.

• Coerenza con le altre normative dell'Unione

Il protocollo sulla cooperazione culturale è stato concluso dall'UE e dalla Corea nel 2015 nel quadro dell'accordo di libero scambio. In particolare, è stato considerato uno strumento per promuovere la convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, le scienze e la cultura (UNESCO) del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.

Il diritto esistente prevede le coproduzioni finanziate da gruppi di regimi e fondi nazionali per le produzioni audiovisive. Il diritto permette inoltre alle opere coprodotte di qualificarsi come opere europee secondo la definizione di cui all'articolo 1, lettera n), punto iii), della direttiva sui servizi di media audiovisivi.

¹ Protocollo sulla cooperazione culturale (GU L 127 del 14 maggio 2011, pag. 1418).

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

Con la sentenza del 1° marzo 2022 nella causa C-275/20 - Commissione/Consiglio (Accord avec la République de Corée)², la Corte di giustizia ha chiarito che la base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere l'articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio, modificata dalla decisione (UE) 2022/2335 del Consiglio, che prevede una decisione a maggioranza qualificata.

• Sussidiarietà

Il rinnovo del diritto rappresenterà un'opportunità che consentirà all'industria audiovisiva europea di mantenere la sua presenza e di ampliare ulteriormente la sua quota di mercato, la sua esperienza e le sue conoscenze sul mercato coreano che si sta sviluppando rapidamente.

Mentre alcuni Stati membri hanno avviato con successo coproduzioni audiovisive su base bilaterale, molti altri non lo hanno ancora fatto, pertanto il diritto a livello di UE ha il potenziale di consentire la partecipazione di un numero maggiore di paesi.

La Commissione europea ha competenze limitate in materia di produzione di film, che compete ai fondi nazionali per il cinema, anche per quanto riguarda le coproduzioni internazionali. Sarà pertanto necessario un maggiore impegno dei fondi nazionali per il cinema per dare attuazione al protocollo nella pratica.

• Proporzionalità

Da studi e dati dell'Osservatorio europeo dell'audiovisivo è emerso che le coproduzioni determinano un aumento del pubblico. Nel 2021 i film europei in Corea hanno rappresentato il 23 % dei film in uscita, ma solo il 5 % degli ingressi al cinema. Il divario tra il numero di film usciti e gli ingressi nelle sale cinematografiche dimostra che esiste ancora un grande potenziale che potrebbe essere sfruttato grazie a una migliore collaborazione. Il diritto per le coproduzioni potrebbe creare maggiori opportunità per l'industria audiovisiva europea in termini di esportazione e promozione in Corea e costituire un punto d'accesso al mercato asiatico. L'attuazione del diritto per le coproduzioni consentirebbe pertanto di acquisire quote di mercato in uno dei primi 10 mercati per vendite al botteghino (500 milioni di USD, 61 milioni di ingressi). La presenza di film coreani nell'UE è tuttavia piuttosto limitata. Tra il 2017 e il 2021 i film coreani hanno rappresentato lo 0,6 % dei film in uscita e lo 0,5 % degli ingressi al cinema nell'UE.

La mancanza di coproduzioni UE-Repubblica di Corea nell'ambito del diritto audiovisivo dopo il primo accordo sembra dovuta in particolare alla continua mancanza di informazioni concrete sugli incentivi disponibili per le coproduzioni negli Stati membri dell'UE e nella Repubblica di Corea. Una situazione che è peggiorata a causa degli effetti della pandemia di COVID-19. Pertanto ora dovrebbero essere adottate misure mirate (per l'accesso ai finanziamenti, la formazione e la creazione di reti), a livello sia europeo che nazionale. La precedente realizzazione di coproduzioni tra gli Stati membri e la Repubblica di Corea al di fuori del diritto audiovisivo, che ha subito un'interruzione a causa della pandemia di COVID-19, dimostra che esistono la capacità e le potenzialità per fare di più.

² Causa C-275/20 - Commissione/Consiglio (Accord avec la République de Corée), ECLI:EU:C:2022:142.

- **Scelta dell'atto giuridico**

In conformità all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio, lo strumento appropriato per approvare la proroga del diritto concesso è una decisione del Consiglio.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non applicabile

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Il protocollo prevede che ciascuna parte istituisca un gruppo consultivo interno (GCI), composto dai rispettivi rappresentanti del settore culturale e audiovisivo attivi negli ambiti contemplati dal protocollo. Il GCI dell'UE si è riunito a dicembre 2022 al fine di valutare i risultati dell'attuazione del diritto per quanto riguarda la promozione della diversità culturale e la cooperazione reciprocamente vantaggiosa nell'ambito delle opere coprodotte.

Su una serie di questioni si sono tenuti utili scambi. I portatori di interessi hanno riconosciuto la mancanza di coproduzioni audiovisive UE-Corea alle condizioni menzionate nel protocollo e vi sono stati inviti a valutare i motivi per cui il diritto non ha finora funzionato. La discussione ha messo in luce come la pandemia di COVID-19, la mancanza di consapevolezza in merito alle opportunità e i requisiti rigorosi siano tra i possibili fattori che hanno contribuito a tale situazione. Alcuni portatori di interessi continuano a non essere convinti della base istituzionale del diritto, in quanto il settore audiovisivo non dovrebbe rientrare negli accordi commerciali.

La discussione ha inoltre evidenziato come il protocollo culturale nel suo complesso contribuisca con successo allo sviluppo di relazioni culturali in linea con la convenzione UNESCO del 2005 e ha sottolineato l'importanza di rafforzare ulteriormente le relazioni culturali tra l'UE e la Repubblica di Corea. Sono state espresse preoccupazioni in merito alla potenziale mancanza di reciprocità della Repubblica di Corea per quanto riguarda le quote per le produzioni nazionali sui servizi di video on demand online. Tuttavia, data la mancanza di coproduzioni UE-Corea fino a questo momento, i rischi potenziali sono bassi. La Commissione ha concluso che il rinnovo del diritto potrebbe costituire un'opportunità per adattare tale diritto al fine di dare risposta alle preoccupazioni espresse e facilitare l'attuazione del protocollo.

- **Assunzione e uso di perizie**

Da studi e dati dell'Osservatorio europeo dell'audiovisivo è emerso che nel complesso le coproduzioni determinano un aumento del pubblico internazionale. Nel 2021 i film europei in Corea hanno rappresentato il 23 % dei film in uscita, ma solo il 5 % degli ingressi al cinema. Il divario tra il numero di film usciti e gli ingressi nelle sale cinematografiche dimostra che esiste ancora un grande potenziale che potrebbe essere sfruttato grazie a una migliore collaborazione. Il comitato per la cooperazione culturale istituito dal protocollo ha esaminato i fattori che potrebbero aver inciso sull'attuazione del diritto audiovisivo, tra cui la pandemia di COVID-19, la mancanza di consapevolezza in merito alle opportunità e i requisiti per le coproduzioni.

- **Valutazione d'impatto**

Non applicabile.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non applicabile.

- **Diritti fondamentali**

Non applicabile.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

La Commissione provvederà a un monitoraggio costante dell'attuazione del diritto per le coproduzioni audiovisive, sulla base dei dati dell'Osservatorio europeo dell'audiovisivo e dell'industria, in particolare per quanto riguarda il settore dell'animazione.

Il comitato per la cooperazione culturale istituito dal protocollo si riunirà una volta all'anno per monitorare i progressi e discutere le sfide e le opportunità.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non applicabile.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'articolo 1 proroga la durata del diritto audiovisivo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2026 e durante tale periodo consente alle coproduzioni UE-Corea di beneficiare dei regimi delle rispettive parti.

L'articolo 2 stabilisce che la decisione entra in vigore alla data di adozione. Ciò è necessario a causa dei vincoli temporali relativi all'obbligo per l'UE di notificare con tre mesi di anticipo alla Repubblica di Corea l'eventuale intenzione di non rinnovare il diritto.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla proroga della concessione del diritto per le coproduzioni di cui all'articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio, del 1° ottobre 2015, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, modificata dalla decisione (UE) 2022/2335 del Consiglio³, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 1° ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2015/2169 sulla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra.

(2) Il protocollo sulla cooperazione culturale allegato all'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, ("protocollo") definisce all'articolo 1 il quadro entro cui le parti cooperano al fine di agevolare gli scambi di attività, beni e servizi culturali, anche nel settore degli audiovisivi.

(3) Il protocollo contiene disposizioni sul diritto per le coproduzioni audiovisive di fruire dei rispettivi regimi.

(4) A norma dell'articolo 5, paragrafo 8, lettera b), del protocollo, dopo un periodo iniziale di tre anni tale diritto è rinnovato per altri periodi della stessa durata, salvo che una parte vi ponga termine con preavviso scritto di almeno tre mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di uno dei periodi successivi. In conformità a tale disposizione, il diritto è stato prolungato da ultimo fino al 30 giugno 2023, dato che nessuna delle parti vi ha posto termine.

(5) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE) 2015/2169, la Commissione avvisa la Repubblica di Corea dell'intenzione dell'Unione di non prolungare il periodo durante il quale è concesso alle coproduzioni il diritto di cui all'articolo 5 del protocollo secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 8, dello stesso, salvo che il Consiglio convenga, su proposta della Commissione, quattro mesi prima della scadenza del periodo in questione, di prolungarne la durata. In tal caso, la procedura in questione diventa di nuovo applicabile alla scadenza del periodo di proroga.

³ Decisione (UE) 2022/2335 del Consiglio del 28 novembre 2022 recante modifica della decisione (UE) 2015/2169, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra.

(6) Il gruppo consultivo interno di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del protocollo è stato consultato in merito alla proroga del periodo di concessione del diritto, conformemente all'articolo 5, paragrafo 8, del protocollo.

(7) Il 7 dicembre il comitato per la cooperazione culturale ha valutato i risultati ottenuti grazie al riconoscimento di questo diritto per quanto riguarda il rafforzamento della diversità culturale e la cooperazione reciprocamente vantaggiosa sulle opere coprodotte, come previsto all'articolo 5, paragrafo 8, lettera a), del protocollo.

(8) Il Consiglio conviene di prolungare il periodo di concessione del diritto, dato che le coproduzioni UE-Repubblica di Corea sono potenzialmente reciprocamente vantaggiose sia dal punto di vista economico che culturale. Il diritto audiovisivo può creare ulteriori opportunità per tutti gli Stati membri, compresi quelli che finora non sono stati in grado di sviluppare coproduzioni a livello bilaterale.

(9) La presente decisione non incide sulle rispettive competenze dell'Unione e degli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di fruire dei rispettivi regimi delle parti per la promozione dei contenuti culturali locali/regionali di cui all'articolo 5, paragrafi da 4 a 7, del protocollo è prorogato per una durata di tre anni, dal 1° luglio 2023 fino al 30 giugno 2026.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente